

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **952/1988** (ECLI:IT:COST:1988:952)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **06/07/1988**; Decisione del **08/07/1988**

Deposito del **29/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13904**

Atti decisi:

N. 952

ORDINANZA 8-29 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di ingegnere e di architetto), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul ricorso proposto da Massihi Vartanian Vamed, iscritta al n. 851 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Massihi Vartanian Vamed nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Consiglio Nazionale degli Architetti, con ordinanza in data 30 maggio 1984 ha sollevato, in riferimento all'art. 10 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), nella parte in cui non consente l'iscrizione all'albo degli architetti dei cittadini stranieri per i quali non sia garantito nel Paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche assicurate dalla Costituzione italiana;

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata insistendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilità della questione;

Considerato che il r.d. n. 2537 del 1925, per come risulta dalla sua intitolazione e dal modo in cui viene definito l'emanando complesso normativo: "Regolamento per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395", nonché dalla procedura seguita per la sua adozione (acquisizione del parere del Consiglio di Stato), non è da ritenersi atto avente forza di legge e non è, dunque, suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale (v. ordd. nn. 257 e 319 del 1986 e, da ultimo, in termini, 488 del 1987);

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di ingegnere e di architetto), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Consiglio Nazionale degli Architetti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.